

**Comune di  
Pavullo nel  
Frignano**

Provincia di Modena



**UFFICIO DEL SINDACO**

Tel. ☎ 0536/29900

Fax ☎ 0536/20125

Sito Internet <http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it>

e-mail: [segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it)

Piazza Montecuccoli, 1 - Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

---

**ORDINANZA N. 3**

Oggetto:	MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO – ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
----------	---

**IL SINDACO**

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID- 19 prorogato, fino al 30 aprile 2021, dal D.L. 14 gennaio 2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale con particolare riferimento al DPCM 14/01/2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, con particolare riguardo alle disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche indicate alla lettera c) dell'allegato 1 recante misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamata la precedente ordinanza n. 47 del 29/05/2020, prorogata con le ordinanze n. 68 del 31/07/2020 e n 94 del 16/10/2020 fino al 31/01/2021, con la quale sono state individuate modalità organizzative per garantire lo svolgimento del mercato nel rispetto ed in applicazione delle misure di mitigazione del rischio stabilite per il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2;

Dato atto che rispetto a quanto indicato nella summenzionata ordinanza, occorre:

- aprire un ulteriore varco di ingresso e di uscita in Via Mercato incrocio Via Manni, in modo da consentire un più facile accesso alla farmacia sita in Via Giardini;
- riposizionare, avendo creato più varchi d'ingresso e di uscita in Piazza Toscanini, i produttori agricoli nei posteggi a loro dedicati, così da ampliare l'area mercatale utilizzando anche l'area adiacente al Bar Settebello;

Dato atto che il controllo dinamico delle aree di mercato istituito con l'Ordinanza in parola, ad oggi , si è dimostrato uno strumento efficace per la prevenzione di affollamenti e aggregazioni di persone;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente delle Regione n. 82 del 17/05/2020, disciplinare la gestione del Mercato settimanale del sabato adottando specifici criteri e misure idonee a contenere il contagio da COVID-19:

Visto l'art. 50, co.7 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

## ORDINA

Richiamate integralmente le premesse;

- 1) che nella giornata di sabato, il mercato settimanale si svolga rispettando la collocazione dei posteggi ordinaria ad eccezione dei posti destinati all'esposizione delle auto che verranno spostati in via Giardini nei posteggi n. 11 e A e nei parcheggi auto dal posteggio A al civico 38;
- 2) che al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale, l'area sia perimetrata mediante bandella/reti da cantiere ecc., avendo cura di individuare:
  - un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Piazza Montecuccoli ;
  - un'entrata e un'uscita su Via Giardini incrocio Viale Martiri;
  - un'entrata e un'uscita su Via Mercato incrocio Via Manni;
  - un'entrata e un'uscita su Piazza C. Battisti lato Caffè Speranza;
  - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini lato est;
  - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini lato ovest;
  - un'entrata e un'uscita su Piazza Toscanini presso il portico adiacente al Caffè Veneziano;
- 3) i produttori agricoli precedentemente trasferiti ai posteggi n. 80, 84 e 85, siano riposizionati nella collocazione originaria;
- 4) che vengano attuate le seguenti misure atte a contenere il contagio da Covid-19:
  - controllo dinamico dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato al fine di prevenire affollamenti, aggregazioni di persone e di verificare il rispetto di quanto previsto ai punti 1,4,7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e nella presente ordinanza;
  - dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale;
  - gli operatori dovranno provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
  - i beni usati dovranno essere igienizzati prima di essere posti in vendita;
  - ogni esercente dovrà assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - per i banchi di vendita alimentare è vietata la vendita con modalità self service;
  - gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione, anche per la loro clientela, sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
  - nell'area del mercato è obbligatorio l'uso della mascherina;
  - l'uso dei guanti può essere sostituito da una rigorosa e frequente igienizzazione delle mani;
  - per ridurre il tempo di attesa, al personale sanitario, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di acquisto;
  - dovrà essere sempre mantenuto sia da parte degli operatori che da parte dei clienti il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  - dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
  - agli operatori è consentita la sola vendita frontale e dovranno inibire attraverso l'uso di cordella bianca e rossa, o di altri sistemi idonei, l'accesso alle persone tra un banco e l'altro. Il passaggio tra un banco e l'altro potrà essere mantenuto esclusivamente se rimane una distanza tra banco e banco di almeno 4 metri;
  - i posteggi non assegnati in concessione vengono temporaneamente soppressi;

- il posteggio n. 72 riservato alle dimostrazioni/degustazioni, posizionato in adiacenza all'entrata e uscita di Piazza C. Battisti, viene temporaneamente soppresso;
  - in generale entro l'area mercatale ogni esercente ha l'obbligo di controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il loro turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1,4,7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 " Misure per gli esercizi commerciali";
  - l'attività di vendita potrà iniziare solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
- 5) L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.
  - 6) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 30 aprile 2021 ;
  - 7) In caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall'art. 2 del D.L.33/2020. A tal fine l'autorità competente è il Sindaco;
  - 8) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19.
  - 9) Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Frignano è incaricato di vigilare sull'esecuzione di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, nel sito web comunale nonchè inviata alle associazioni di categoria del commercio, per opportuna diffusione presso i propri associati.

### **INFORMA**

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pavullo n/F 04/02/2021

Il Sindaco  
Luciano Biolchini

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

=====

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_